



San Marino, 27 giugno 2022/1721 d.f.R

Prot. N.61702/2022

Lettera circolare

Ai tutti i contribuenti persone fisiche

Oggetto: Applicazione dell'imposta IRAFE-ulteriori quesiti applicativi

Al fine di informare i contribuenti in merito all'applicazione dell'imposta prevista dall'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207 (IRAFE) e successive modifiche, si riportano le domande frequentemente poste con i relativi chiarimenti:

**nel caso di un conto detenuto all'estero con saldo al 31/12/2021 e superiore ad € 20.000,00, venga chiuso nel corso del 2022 o venga effettuato un cambio di intestazione del conto corrente, l'IRAFE è dovuta?**

*Si, se non viene rimpatriata a RSM la somma risultante al 31/12/2021 l'IRAFE è dovuta;*

**in caso di rapporti di conto corrente di importo superiore ad € 20.000,00, lo 0,2% di IRAFE è calcolato sull'eccedenza rispetto all'importo minimo o sul totale di quanto detenuto?**

*Il calcolo è effettuato sulle attività finanziario di valore eccedente i 20.000 euro. La nuova versione del software, effettua il calcolo automaticamente sulla base di quanto sopra esposto;*

**il rimpatrio può avvenire entro il 30/09/2022 senza che venga richiesto il pagamento dell'IRAFE?**

*Il rimpatrio delle somme può avvenire dall'01/01/2022 al 30/09/2022;*



**qualora sul conto estero vengano effettuati nuovi depositi nel corso del 2022, questi sono esclusi dal pagamento IRAFE per l'anno 2021?**

*Si, si liquida l'Irafe con la compilazione della Dapef del periodo d'imposta 2021 sulle somme detenute al termine dell'anno solare;*

**qualora il rimpatrio delle somme detenute sia parziale e sul conto estero residui una somma inferiore ad € 20.000,00, l'IRAFE non è dovuta?**

*Il rimpatrio parziale comporta l'applicazione dell'Irafe sulla somma residua a condizione che la stessa sia superiore a 20.000,00 euro. Non è dovuta l'imposta se di importo inferiore a 10,00 euro;*

**ai fini della individuazione del contribuente, cosa si intende per residenza? Quando decorrono i termini di calcolo per le residenze atipiche e per le residenze per più di 10 anni?**

*Per residenza si intende la residenza anagrafica. I 10 anni di residenza anagrafica devono essere compiuti al 31/12/2021 (per quest'anno) e le residenze atipiche devono essere attive alla stessa data.;*

**se una persona fisica residente ha un'attività d'impresa individuale e/o di lavoro autonomo/libero-professionale all'estero ha obbligo dichiarativo Dapef, ma è assoggettata a Irafe?**

*Per la persona fisica che svolge attività d'impresa e/o di lavoro autonomo e/o libero professionale all'estero le attività finanziarie riferite a dette attività sono assoggettate ad Irafe, fatto salvo il rimpatrio, non essendo prevista espressa esclusione.*

L'ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto.

Con l'occasione, porgo i migliori saluti.

Il Dirigente

Avv. Davide Gasperoni